



*Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE,
E PER L'INTERMODALITÀ

M INF-TSI
Direzione Generale per il Trasporto Stradale
e per l'Intermodalità
TSI
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0020/17-12-09/2013-USCITA

Alle Associazioni di categoria dei vettori
LORO SEDI

All'ANFIA
SEDE

All'UNRAE
SEDE

Oggetto: Incentivi agli investimenti nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi – D.M. n. 246 del 5 luglio 2013, recante modifiche all'articolo 3 del decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 marzo 2013.

Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 luglio 2013, n. 246 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2013), opera una modifica all'articolo 3 del decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 marzo 2013, n. 118 (che disciplina le modalità di compilazione delle domande, le informazioni che queste ultime devono necessariamente contenere, ed i documenti da allegare), aggiungendo, dopo il comma 3, un nuovo comma (3 bis). Tale comma, con riferimento alle **sole acquisizioni di beni mobili soggetti ad immatricolazione**¹, ed ai soli fini della proponibilità della domanda, consente di richiedere il contributo allegando all'istanza il solo contratto, rinviando ad un momento successivo (ed in ogni caso entro il 31 gennaio 2014), la dimostrazione dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento mediante la trasmissione della fattura comprovante l'integrale pagamento del prezzo e, soprattutto, mediante la prova dell'avvenuta immatricolazione (ovvero della presentazione della relativa documentazione presso l'UMC).

Si tratta di un'apertura nei confronti di quei soggetti che, stante la precedente formulazione delle disposizioni, non avrebbero potuto proporre

¹ L'inciso rileva per i casi di cui all'art. 1, c. 1, lett. a), b), e c) del D.M. 118/2013, con l'avvertenza che per il solo caso degli investimenti di cui alla lettera c), alcuni dei beni capitali incentivabili (ad esempio le gru o i dispositivi di sollevamento) non sono soggetti ad alcuna procedura di registrazione.

domanda in tempi brevi a causa dei ritardi nelle consegne dei veicoli incentivabili, con il rischio di slittamento della richiesta di immatricolazione e che, una volta perfezionatosi l'investimento, le risorse disponibili fossero ormai irrimediabilmente esaurite.

E' proprio quest'ultimo aspetto che viene affrontato dalla nuova disposizione che, appunto, prevedendo la possibilità di proporre domanda in presenza del solo contratto (nei termini prima chiariti), dispone che l'Amministrazione accantoni l'importo presumibile del contributo, quale ricavabile dalla domanda, sottraendolo all'ammontare complessivo delle risorse disponibili, e quindi garantendo la copertura economica.

Soggetti beneficiari sono sempre le imprese di autotrasporto di merci, attive sul territorio italiano in regola con i requisiti di iscrizione al Registro elettronico nazionale e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Ciò premesso si rendono opportuni alcuni chiarimenti in ordine ai rapporti fra i due decreti, al fine di rendere più evidente la coerenza fra le disposizioni. Nelle pagine che seguono si intendono fornire ulteriori istruzioni operative a beneficio dei soggetti interessati ad integrazione di quanto già comunicato con la precedente circolare esplicativa prot. n. 14066 del 31 maggio 2013.

1. Oggetto delle modifiche

In buona sostanza, a norma del nuovo DM Prot. 246/2013 (d'ora innanzi DM di modifica) nei casi previsti dall'articolo 1, comma 1, lett. a), b), c), del decreto ministeriale Prot. n. 118/2013, sarà sufficiente allegare alla domanda (utilizzando il modello denominato "domanda in forma ordinaria") il solo contratto, salvo quanto si dirà al successivo § 3.

Rimangono invariate, invece, le condizioni e i requisiti già previsti per ottenere il beneficio (e i relativi termini temporali), che pertanto dovranno essere comprovati nei termini e con le modalità già previste dal D.M. 21 marzo 2013, Prot. n. 118.

Infatti:

- nel caso della lettera a), gli aspiranti beneficiari dovranno sempre comprovare che il veicolo acquisito presenta le caratteristiche tecniche richieste dal decreto ministeriale (veicolo euro VI, massa massima complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate, nonché la sussistenza del requisito relativo alla prima immatricolazione in Italia), e dovranno comprovare che l'immatricolazione sia avvenuta entro il 31 dicembre 2013 (ovvero che la relativa istanza sia stata presentata presso l'UMC entro la medesima data).
- Nel caso della lettera b), gli aspiranti beneficiari dovranno sempre comprovare che il semirimorchio in questione, appartenente alla categoria O4 di cui all'allegato II della direttiva quadro 2007/46/CE, è dotato di pianale attrezzato con blocchi d'angolo per trasporto container o casse mobili (*twistlock*), ovvero di telaio attrezzato per trasporto di container, e dovranno comprovare che l'immatricolazione sia avvenuta entro il 31 dicembre 2013 (ovvero che la relativa istanza sia stata presentata entro la medesima data).
- Nel caso della lettera c), l'aspirante al beneficio dovrà dimostrare la conformità del semirimorchio o del dispositivo con le caratteristiche

tecniche richieste dal DM n. 118/2013, e dovrà comprovare che l'immatricolazione sia avvenuta entro il 31 dicembre 2013 (ovvero che la relativa istanza sia stata presentata entro la medesima data). Si richiama l'attenzione sul fatto che nel caso della lett. c) solo i veicoli sottoposti a procedura di immatricolazione potranno beneficiare della "prenotazione".

2. Presentazione delle domande ai sensi del DM 246/2013

Tutti coloro che sono interessati ad avvalersi della possibilità di cui al decreto in oggetto, per l'acquisizione di veicoli soggetti a procedura di immatricolazione, sono tenuti a presentare la domanda compilando il modello in forma ordinaria, avendo cura di compilare le parti che si riferiscono agli investimenti di cui alle lettere a, b, c (salvo i casi di beni non immatricolabili come le gru), allegando, naturalmente, copia del contratto.

Entro il termine ultimo del 31 gennaio 2014, l'aspirante beneficiario ha l'onere di trasmettere la documentazione finale, giustificativa della spesa sostenuta (nel caso di leasing si veda ultra § 5), e della conformità delle caratteristiche tecniche del bene acquisito con le specifiche di carattere tecnico come definite dalle disposizioni del DM 118/2013, nonché dell'avvenuta immatricolazione entro il termine del 31 dicembre 2013 (ovvero dell'avvenuta presentazione della richiesta di immatricolazione entro il suddetto termine presso il competente Ufficio Motorizzazione civile).

Ove ricorra il caso in cui nella stessa domanda vi sia cumulo di richieste di incentivo in parte ai sensi dell'art. 3 bis DM di modifica, e in parte per beni di cui all'art. 1, comma 1, lettere d), e), e di beni non immatricolabili nel caso della lett. c), l'aspirante beneficiario invierà il medesimo modello di domanda in forma ordinaria compilando le parti di interesse, avendo cura di specificare, nel relativo spazio ove viene richiesta l'indicazione dell'importo della spesa corrispondente agli investimenti "prenotabili", il riferimento al DM 246/2013 (vedi pagg. 2 e 3 del *fac simile* di domanda in forma ordinaria).

3. Caratteristiche dell'atto di acquisto da allegare alla domanda

Si ricorda che, a norma dell'art. 3 bis della nuova formulazione del DM 118, nel caso di investimenti che si concretano nell'acquisizione di beni mobili registrati (da intendersi l'espressione come beni soggetti, *ex lege*, a procedura di immatricolazione), gli aspiranti beneficiari, che nella precedente versione dell'articolo 3, dovevano comprovare, all'atto della domanda, oltre all'avvenuto pagamento del prezzo mediante idonea fattura, anche il possesso dei requisiti tecnici (relativi ai casi di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 1, comma 1) richiesti dal DM, nonché l'indicazione degli estremi della avvenuta immatricolazione presso l'UMC, potranno ora limitarsi, all'atto della presentazione della domanda, ad allegare la sola copia del contratto di acquisizione rinviando ad un momento successivo la dimostrazione del perfezionamento dell'investimento stesso.

Appare comunque opportuno chiarire con l'espressione "contratto di acquisto", può senz'altro farsi riferimento anche ad un ordinativo di acquisto purché si traduca sostanzialmente in una sorta di preliminare di contratto avente effetti obbligatori, con il quale una parte si impegna al pagamento del



prezzo/corrispettivo allorché il venditore/fornitore sia nelle condizioni di trasferire la disponibilità del veicolo.

Si deve trattare, in buona sostanza, di un atto negoziale avente le caratteristiche di un atto giuridico impegnativo che produce per le parti effetti obbligatori.

Appare chiaro che l'Amministrazione non procederà al riconoscimento del beneficio ove l'atto non presenti le caratteristiche di serietà ed entro i termini previsti il richiedente non comprovi il perfezionamento dell'operazione.

In altre parole, con lo schema delineato dal DM di modifica:

- s'intende semplicemente operare con una sorta di "prenotazione" del contributo attraverso la decurtazione dall'ammontare delle risorse disponibili in quel momento, dell'importo del beneficio richiesto all'atto della domanda.
- Atteso che scopo del DM di modifica è costituito solo dall'accantonamento del contributo richiesto, ne consegue che in nessun caso coloro che hanno presentato la domanda allegando un ordinativo nei termini prima chiariti potranno vantare un'aspettativa giuridicamente tutelata al beneficio se non saranno in condizione di provare l'avvenuto perfezionamento dell'acquisizione². In altre parole tale aspettativa non può concretizzarsi se entro la data del 31 gennaio 2014 non saranno trasmesse le documentazioni richieste.

4. Rapporti fra le domande in forma semplificata e le domande ex art. 3 bis

Il DM 246/2013, stabilendo che, con riferimento alle sole acquisizioni di beni mobili soggetti ad immatricolazione, ed ai soli fini della proponibilità della domanda, è possibile di richiedere il contributo allegando all'istanza il solo contratto rinviando ad un momento successivo la dimostrazione dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento, finisce per prevedere una ulteriore forma di domanda (con effetto "prenotativo"), in aggiunta alla domanda in forma ordinaria, ed alla domanda in forma semplificata.

Diviene necessario, pertanto, disporre in ordine ai rapporti fra le varie forme di domanda possibili in base ad una lettura combinata dei due decreti, tenendo conto, da un lato del principio "*tempus regit actum*" in forza del quale la legge dispone solamente per l'avvenire, recependo la naturale avversione dell'ordinamento nei confronti della norma che tolga certezza al passato, e dall'altro il principio della soluzione più favorevole all'utenza (identificabile con la situazione derivante per effetto della domanda ex DM di modifica).

Orbene ferma la oggettiva diversità fra i due tipi di domande, quella in forma semplificata volta solo alla riduzione degli oneri documentali per l'istante nella fase di proposizione della domanda in forma ordinaria senza produrre alcun effetto "prenotativo", finalizzata la seconda, invece, alla "prenotazione" dell'importo del contributo quale desumibile dal contratto allegato, è tuttavia indubbio che possano darsi, nella pratica, casi di interferenze e sovrapposizioni

² L'ammissibilità del contributo, infatti, rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto perfezionamento dell'acquisizione, nonché dell'avvenuta immatricolazione nel termine del 31 dicembre 2013, ovvero della presentazione della relativa istanza, debitamente protocollata, all'Ufficio motorizzazione civile competente entro lo stesso termine".



fra le due forme di domanda per effetto dello *jus superveniens*, che occorre superare.

Nessun dubbio può esservi nel caso in cui l'aspirante al beneficio, alla data del 16 luglio 2013, non abbia ancora presentato alcun tipo di domanda, essendo chiaro che viene in applicazione l'art. 3 bis, con la conseguenza che la domanda (beninteso ove concerne beni mobili sottoposti ad immatricolazione) dovrà essere proposta ai sensi di quest'articolo con gli effetti conseguenti (i.e. accantonamento del relativo importo ancor prima della dimostrazione dell'ultimazione dell'investimento).

Lo stesso deve dirsi, *mutatis mutandis*, in ordine al caso in cui l'aspirante al beneficio abbia già presentato la domanda in forma ordinaria, seguita dalle previste domande in forma semplificata; è ovvio che viene in applicazione il DM 118 nella precedente versione, trattandosi di fattispecie già conclusa.

Rimane incerta, invece, la situazione in cui l'aspirante al beneficio abbia già presentato, anteriormente al 16 luglio, la domanda in forma ordinaria, senza aver ancora presentato alcuna domanda in forma semplificata ovvero, pur avendola presentata ne deve presentare altre, purché si pongano in termini di continuità con le precedenti domande in forma semplificata e con la domanda iniziale.

In tali casi anche al fine di evitare disparità di trattamento fra gli istanti, pare preferibile applicare la nuova disposizione con il connesso effetto "prenotativo", ove la domanda già presentata abbia i requisiti di sostanza per essere equiparata alla domanda ex DM 246/2013. Occorre, cioè, che la domanda già presentata consenta il perfezionamento dell'effetto "prenotativo", possibile solo ove sia stato allegato il contratto e sia stato indicato l'importo dell'intero costo dell'investimento³.

Relativamente a tali casi, e solo ad essi, le domande in forma semplificata per le tipologie di investimenti per beni soggetti ad immatricolazione devono intendersi in linea di principio non necessarie, così che gli interessati sono invitati a prestare la massima attenzione alla scadenza del termine massimo del 31 gennaio 2014 entro il quale trasmettere la documentazione finale seguendo le modalità di cui al successivo § 5 di questa circolare, e non quelle previste dall'art. 3, comma 4 del D.M. 118/2013.

A tale fine la pubblicazione di questa nota circolare nel sito dell'Amministrazione vale a tutti gli effetti come comunicazione individuale alle imprese.

Ove, invece, le domande presentate non rechino le caratteristiche prima chiarite, verranno adottati i provvedimenti conseguenti.

Nulla muta, naturalmente, per quanto riguarda le altre tipologie di investimenti previste dalle lett. c), beninteso nella misura in cui si tratti di beni non immatricolabili), d) ed e).

³ Dall'esame delle domande in forma ordinaria nelle quali l'aspirante beneficiario ha chiesto di potersi avvalere della facoltà di presentare ulteriori domande in forma semplificata frattanto pervenute, risulta che tale possibilità non è stata intesa in modo corretto dagli interessati, che, o non hanno indicato l'importo complessivo dell'operazione di cui le singole domande semplificate costituiscono parte, o addirittura non hanno allegato alcun contratto, ovvero ancora hanno contestualmente presentato la domanda in forma ordinaria e la domanda in forma semplificata per il medesimo importo senza che sia chiara e se vi sia una distinzione fra le stesse.

Correttamente inteso, alla prima domanda in forma ordinaria andava allegata la copia del contratto per l'investimento complessivo, avendo cura indicare l'importo totale previsto e allegando la fattura della parte concretamente

perfezionatasi. Con la successiva o le successive domande in forma semplificata andava indicato il solo importo della parte di investimento realizzata effettivamente dopo la spesa già attestata e documentata nella precedente domanda. In ogni caso la somma degli importi relativi agli investimenti parziali doveva corrispondere all'importo totale dell'investimento opportunamente indicato nella prima domanda in forma ordinaria.

In ogni caso, per quanto riguarda i beni immatricolabili, rimane fermo che la proposizione della domanda cui segue una nuova domanda in forma semplificata non poteva tradursi in una sorta di prenotazione del contributo, quanto piuttosto in un alleggerimento di oneri per il richiedente che con le successive domande in forma semplificata poteva limitarsi a richiamare il contratto a suo tempo allegato e al relativo importo totale dell'investimento ivi richiamato.

5. Modalità di trasmissione della documentazione finale

L'art. 3 bis del D.M. 118/2013, nella sua nuova versione, dispone che entro il termine previsto dovrà essere inviata tutta la documentazione comprovante l'ultimazione dell'investimento, e cioè:

- 1) prova dell'avvenuta immatricolazione entro il termine del 31 dicembre 2013 (ovvero della presentazione della relativa richiesta all'UMC, mediante la ricevuta rilasciata dallo stesso UMC;
- 2) Prova della corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei veicoli con quanto richiesto dal D.M. 118/2013.
- 3) prova dei costi effettivamente sostenuti (fattura).
- 4) Nel caso dell'art. 1, comma 1, lett. b), del D.M. 118 la prova della contestuale rottamazione di un vecchio semirimorchio può considerarsi soddisfatta ove le procedure della rottamazione del veicolo si collochino nell'arco temporale compreso fra la data del titolo di acquisto e la data della immatricolazione del nuovo semirimorchio. In ogni caso ed al fine della corretta individuazione della documentazione necessaria a tale prova si rimanda al § 1, pag. 3 della precedente circolare n. 14066 del 31 maggio 2013. E' appena il caso di ricordare che il veicolo che si va a rottamare può essere un semirimorchio e non un veicolo a motore.
- 5) Ovviamente si ribadisce che i soggetti beneficiari del contributo hanno l'onere di dimostrare, giusta quanto previsto dall'art. 6 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (Legge comunitaria 2007), di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, anche limitatamente ad una sola rata, ove le vigenti disposizioni ammettano il pagamento in più quote, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

Di contro la prova di avere diritto alla maggiorazione per le PMI, nonché, nel caso dell'art. 1, comma 1, lett. b), la prova che il veicolo è dotato di sistema EBS, dovrà risultare già dal contratto allegato alla domanda. Lo stesso deve dirsi, ai fini dell'incremento del contributo al 25% dei costi ammissibili per rimorchi o semirimorchi dotati di sistemi elettronici antiribaltamento

In ogni caso va sottolineato che tutta la documentazione deve essere trasmessa entro i termini previsti.

Detta documentazione dovrà essere presentata per posta raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presentata con consegna a mano (il timbro apposto dall'ufficio postale nel primo caso, la ricevuta rilasciata dall'Amministrazione nel secondo caso, faranno fede circa il rispetto del termine), in allegato ad una nota di

trasmissione a firma del legale rappresentante dell'impresa (con fotocopia di un documento di identità in corso di validità), facendo riferimento alla domanda a suo tempo proposta (che dovrà essere allegata in fotocopia).

La commissione di valutazione nel procedere all'esame della documentazione inviata, ove verifichi la corrispondenza dei requisiti tecnici del veicolo con le specifiche del DM 118/2013, l'avvenuta immatricolazione (o la richiesta di immatricolazione), nonché la prova dei costi sostenuti e comunque la sussistenza di tutte le condizioni previste, la include nell'elenco-graduatoria. In caso contrario, dichiarerà la non ammissibilità dell'investimento.

5.1 Del contratto di leasing in particolare (locazione finanziaria)

In considerazione della peculiare natura del contratto di leasing, risultante dalla commistione di elementi degli schemi del contratto di vendita con patto di riservato dominio (art. 1523 c.c.) e di un contratto di locazione (art. 1571 c.c.), la questione della dimostrazione del perfezionamento dell'investimento si pone in termini differenti.

Posto, infatti, che l'acquisizione della proprietà del bene da parte dell'utilizzatore si perfeziona soltanto con il pagamento integrale dei canoni pattuiti (verosimilmente ben oltre la data del 31 dicembre 2013), l'aspirante al beneficio che ha presentato domanda ai sensi dell'art. 3 bis allegando il contratto (da intendersi in senso stretto), dovrà dimostrare entro il termine del 31 gennaio 2014, oltre all'avvenuta immatricolazione (ovvero la presentazione della relativa istanza all'UMC), alla corrispondenza delle caratteristiche tecniche del veicolo con le disposizioni della base giuridica, il pagamento dei canoni effettivamente versati per il periodo ricompreso fra la data del contratto e la data di trasmissione della documentazione finale, mentre gli altri ratei saranno pagati secondo il piano prestabilito nel contratto.

6. Ulteriori considerazioni in ordine alla tipologia di investimenti di cui all'art. 1, comma 1, lett. c)

Anche se la questione non ha una diretta attinenza con il DM 246/2013, se ne discorre in questa sede atteso che sono pervenuti numerosi quesiti sul corretto modo di intendere l'art. 1, comma 1, lett. c), a norma del quale sono considerati incentivabili l'acquisizione, anche tramite locazione finanziaria, sia di beni capitali destinati al trasporto intermodale (combinato strada-mare e strada-ferrovia), di dispositivi di movimentazione e sollevamento delle merci (da intendersi quali dispositivi di sollevamento e trasferimento delle U.T.I. nei terminal intermodali, su autocarri, su vagoni ferroviari o su nave), e sia di semirimorchi per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5.

In altre parole l'espressione "acquisizione di beni capitali destinati al trasporto intermodale", considerato che il disposto della medesima lettera c) premette all'elencazione la specifica "fra i quali", può ricevere una lettura comunque coerente con il dettato delle disposizioni, di tal che possano farsi rientrare gli investimenti relativi a beni che pur non espressamente menzionati nella previsione dell'ultimo capoverso (ove si fa specifico riferimento alla normativa UIC 596-5), sono inequivocabilmente funzionali al raggiungimento del



medesimo scopo, come risultante da idonea documentazione tecnica (dichiarazione del costruttore o dell'allesitore, ecc.).

Si evidenzia, infine, che sono pervenute numerose richieste affinché la commissione si pronunci sull'ammissibilità degli investimenti ancor prima della proposizione della domanda. Al riguardo giova ricordare che la commissione di cui all'art. 4, comma 6 del DM 118, è deputata esclusivamente ad esprimere giudizi di ammissibilità sugli investimenti proposti con le domande, con esclusione di ogni forma di valutazione preventiva, che oltre a compromettere un efficiente e spedito svolgimento delle funzioni proprie della commissione stessa o, comunque dell'Amministrazione, finirebbe per tradursi in un'attività di consulenza tecnico-giuridica con evidente possibile disparità di trattamento fra gli interessati, alcuni dei quali, in buona sostanza, sarebbero facilitati da tali risposte preventive, che non potrebbero essere assicurate all'intera potenziale platea degli interessati.

Alla luce di ciò non verranno fornite le suddette informazioni rinviando alla lettura dei decreti e delle circolari pubblicati nel sito istituzionale dell'Amministrazione.

La presente circolare, cui gli interessati all'incentivo sono invitati a prestare la massima attenzione, viene pubblicata nel sito *internet* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione "autotrasporto" – contributi ed incentivi, nella pagina contributi finanziari a favore dell'autotrasporto.

Si fa comunque riserva di comunicare eventuali ulteriori disposizioni.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Enrico Finocchi)

AR

